

STATUTO

Associazione non riconosciuta costituita dalle seguenti sezioni:

1. ATLETICA E ATTIVITA' PROMOZIONALI
2. ATTIVITA' CULTURALE
3. CALCIO
4. HOCKEY
5. INFORMATICA E LINUX TRENT
6. PALLAVOLO
7. PRO LOCO INIZIATIVE
8. TENNIS

SCOPI

Art. 1

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata **POLISPORTIVA OLTREFERSINA**.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso:

? ? l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei;

? ? la formazione e la preparazione di squadre di calcio, hockey, atletica e altri sport promozionali, tennis, pallavolo e altra attività sportiva dilettantistica in genere, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle direttive delle Federazioni di seguito elencate alle quali la Polisportiva è attualmente affiliata:

- 1) F.I.C.G. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per il gioco del calcio
- 2) F.I.S.G. (Federazione Italiana Sport Ghiaccio) per il gioco dell'hockey
- 3) C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) per il gioco dell'atletica, pallavolo e altri sport promozionali (tennis tavolo, sci, orienteering, ecc.)
- 4) F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) per il gioco del tennis
- 5) **F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo)** per il gioco della pallavolo

nonché, qualora finalità e statuto saranno compatibili con il presente, a quelle alle quali si deciderà di aderire in futuro;

? ? l'attività culturale;

? ? lo studio e la diffusione di informazioni sulle nuove tecnologie;

? ? la pro loco iniziative per l'organizzazione e la diffusione di iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche e culturali in ambito comunale e non.

L'associazione potrà, con il solo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dello scopo associativo ovvero di rendere possibile la più ampia diffusione dello sport dilettantistico alla più vasta pluralità di soggetti con particolare attenzione all'infanzia ed ai soggetti meno abbienti, compiere attività di carattere commerciali ovvero operare la raccolta di fondi tra associati e non. Tali attività rivestono il solo ed esclusivo fine di rendere possibile un migliore autofinanziamento delle attività istituzionali.

L'attività sportiva potrà essere integrata da iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche e culturali. L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o enti sportivi, morali e culturali e potrà dare assistenza ai propri associati, con provvidenze e normative tecniche e legali.

L'associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 2

La Polisportiva Oltrefersina ha sede in Madrano di **Pergine Valsugana** - Via d'Oltrefersina 149 presso il sottotetto delle Scuole Elementari.

Art. 3

I colori sociali sono il Bianco – Azzurro

Art. 4

La Polisportiva ha durata illimitata e può essere sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria per la quale occorre la presenza di tre quarti dei soci e viene deliberata a maggioranza dei votanti.

In caso di scioglimento, liquidazione o similari i beni della Polisportiva verranno devoluti, in ottemperanza alle norme tempo per tempo vigenti ed in conformità con le procedure ivi indicate, a strutture del volontariato con finalità analoghe a quelle del presente statuto, ovvero ad Associazioni con fini di pubblica utilità.

In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Polisportiva, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi.

Art. 5

La Polisportiva è suddivisa in sezioni autonome, a capo delle quali vi è un Consiglio Direttivo, che deve periodicamente riferire al Consiglio della Polisportiva circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere regolamentata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza del Consiglio direttivo della Polisportiva.

Ogni sezione ha diritto di candidare in seno alla Assemblea della Polisportiva un proprio rappresentante per il Consiglio direttivo della Polisportiva.

SOCI

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori-benemeriti;
- b) soci ordinari;

Possono essere soci tanto persone fisiche che altre associazioni, qualora queste ultime dimostrino di avere finalità istituzionali analoghe a quelle del presente statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo

L'adesione alla Polisportiva comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi della Polisportiva, il tutto senza distinzione alcuna tra le varie categorie di soci.

Art. 7

I soci fondatori-benemeriti sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito e contribuiscono all'organizzazione e allo sviluppo della Polisportiva. Vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento del contributo associativo annuale.

Art. 8

Sono soci ordinari coloro che abbiano domandato di fare parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

Gli stessi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale a fondo perduto fissato di anno in anno dal Consiglio della Polisportiva. I soci ordinari e benemeriti costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva.

Art. 9

L'ammissione a socio viene ratificata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio può essere delegata al Consiglio di Sezione.

Art. 10

La qualifica a socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, enti di promozione ed organismi sportivi e non ai quali la Polisportiva vorrà aderire.

Art. 11

Il socio ordinario che non provvederà al pagamento della tessera sociale, si intenderà automaticamente escluso dalla Polisportiva, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Sezione.

Art. 12

Il socio che commetta entro e fuori dalla Polisportiva, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire escluso dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Art. 13

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea è composta dalla totalità dei soci.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo, qualora intercorrano speciali ragioni la data di convocazione dell'assemblea potrà essere differita sino al 30 di giugno.

Essa inoltre:

- provvede, alla elezione del presidente, dei consiglieri e del collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente.

L'assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Art. 14

Le assemblee potranno essere ordinarie e straordinarie.

Art. 15

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 16

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 17

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE,
VICE PRESIDENTE, CASSIERE, SEGRETARIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto fino a 20 membri, il medesimo prevede la presenza di un Presidente da eleggersi in seno al Consiglio Direttivo, **un Vice Presidente**, un Segretario ed un Cassiere. Tutti i membri del Consiglio direttivo debbono essere soci della Polisportiva, gli stessi sono eletti dall'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute. Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** ed i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere un terzo dei suoi componenti.

In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo. Lo stesso provvederà alla surroga del dimissionario rispettando la graduatoria dei non eletti all'assemblea elettiva.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità, salvo quella di avvisare i responsabili delle varie sezioni.

Art. 21

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sull'ammissione dei soci;
- 2) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per indignità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- 3) redigere il consuntivo economico finanziario delle attività da proporre per l'approvazione all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare la quote associative annue;
- 4) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 5) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- 6) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
- 7) curare l'ordinaria amministrazione e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea;
- 8) surrogare eventuali componenti il Consiglio Direttivo;
- 9) il Consiglio direttivo potrà delegare parte delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione in capo ad uno o più dei propri Vice Presidenti o consiglieri (compresi cassiere e segretario), stabilendo nella delibera di attribuzione limiti all'operato e la facoltà o meno di rappresentanza in capo al delegato. Non potranno essere in nessun caso oggetto di delega atti di straordinaria amministrazione così come le attività di cui ai punti 1,2,3,4,8 del presente articolo.

Art. 22

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Polisportiva e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

Art. 23

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice Civile, fatto salvo per le attività proprie delle sezioni per le quali ne è responsabile il relativo consiglio.

Art. 25

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni. Il Cassiere cura l'amministrazione della società e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27

Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite:

- 1) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
- 2) dai proventi delle attività sportive e culturali svolte direttamente dall'associazione;
- 3) dai contributi di enti pubblici o privati;
- 4) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie sezioni autonome;
- 5) dalle sottoscrizioni versate dai soci e non;
- 6) dai proventi di natura pubblicitaria
- 7) dalle entrate rinvenienti da attività commerciali effettuate in ossequio ai principi e con le modalità descritte nell'articolo "1"

Le entrate delle singole sezioni sono invece costituite:

- 1) dalle quote di iscrizione alla sezione versate dai singoli soci;

- 2) dai proventi delle attività sportive e ricreative proprie della sezione;
- 3) dai contributi erogati alla sezione in quanto tale da Enti pubblici o privati.

Art. 28

Annualmente sulla base del bilancio consultivo e preventivo generale della Polisportiva verrà assegnato ad ogni singola sezione il contributo di gestione dell'attività programmata.

Art. 29

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle risorse elencate nel precedente art. 30.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione per le varie tipologie di soci, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. È comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

Art. 30

I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali questioni con la Polisportiva o con le singole sezioni. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Polisportiva e soci, Polisportiva e singole Sezioni, Sezioni tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio di Proviviri.

Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità anche estranee alla Polisportiva.

Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili; emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.

La decisione dovrà essere depositata presso la sede della Polisportiva.

NORME FINALI.

Art. 31

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute nonché alle norme sportive se e ove applicabili.